



**Oggetto: CASSI – regola interna**

1. I membri del Comitato rifiutano qualsiasi mandato o incarico che possa rappresentare un conflitto, anche potenziale, d'interessi.
2. Essi rinunciano a mandati conferiti precedentemente, se la prosecuzione dell'incarico ricevuto implicasse un conflitto d'interesse. Qualora la rinuncia all'incarico non fosse possibile per ragioni pratiche o giuridiche, il membro del Comitato in conflitto d'interesse è tenuto a rinunciare alla carica. Rimane riservato il paragrafo 6 di questa norma.
3. Un conflitto d'interessi è dato in particolare quando un incarico remunerativo viene attribuito a un membro del Comitato a causa del suo ruolo in CASSI. Sono parificati gli incarichi ricevuti da parenti in linea diretta, membri conviventi nella comunione domestica o società in cui il membro di Comitato o le persone menzionate in precedenza detengono partecipazioni superiori al 5% del capitale o dei diritti di voto.
4. Tuttavia se il mandato è attribuito a seguito di un concorso pubblico si presume l'assenza di un conflitto d'interessi.
5. I membri del Comitato sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri non appena si presentasse un caso di potenziale o effettivo conflitto d'interesse.
6. Il Comitato all'unanimità può autorizzare un proprio membro ad accettare o mantenere un incarico o mandato anche in presenza di un conflitto d'interesse. In tal caso il membro è escluso dalle decisioni di Comitato implicanti conflitto d'interessi.

Lugano, giugno 2018